4. L'aiuto proposto per il raccolto 1978, pur essendo quindi leggermente inferiore, in media, a quello concesso nel 1977 (326 UC/ha contro 335 UC/ha nel 1977), permette un ricavo medio all'ettaro (aiuto compreso) di 3 291 UC nel 1978 contro 3 179 UC nel 1977. Ciò rende inoltre possibile una riduzione delle spese del FEAOG di 0,6 milioni di UC.

5. Tenuto conto di quanto sopra, il Comitato approva la proposta di regolamento.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1979.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Fabrizia BADUEL GLORIOSO

Parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio in cui si definiscono le condizioni alle quali una persona è ammessa ad effettuare una dichiarazione in dogana

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 29 del 1° febbraio 1979, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 2 febbraio 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 168ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 maggio 1979.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 febbraio 1979,

vista la decisione, presa dal proprio ufficio di presidenza il 20 febbraio 1979, di incaricare la sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» di predisporre il parere sull'argomento,

visto il parere adottato dalla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» nel corso della riunione del 25 aprile 1979,

ascoltata la relazione del relatore Marvier,

visto quanto deliberato il 22 maggio 1979 (168ª sessione plenaria del 22 e 23 maggio 1979),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato rimanda anzitutto al parere formulato il 17 luglio 1974 sulla «proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci».

Il Comitato aveva approvato tale proposta formulando tuttavia delle osservazioni particolari. Sono però passati ormai quasi cinque anni da quando la proposta è stata presentata al Consiglio.

La proposta di regolamento (e non più di direttiva) che definisce «le condizioni alle quali una persona è ammessa ad effettuare una dichiarazione in dogana» riprende la

definizione del dichiarante che già figurava nella proposta di direttiva, aggiungendovi però alcune modalità. Basta infatti combinare le disposizioni degli articoli 2 e 4 del regolamento per ottenere il contenuto integrale dell'articolo 3 della direttiva.

Il Comitato si dichiara sorpreso che una direttiva che era stata presentata a suo tempo come la risposta ad una necessità urgente possa essere rimasta bloccata così a lungo presso il Consiglio. Esso constata inoltre che la relazione che precede la proposta di regolamento in esame non fa alcun cenno di tale stato di cose e non spiega per quale motivo si renda ora necessario riprendere in un regolamento una parte delle disposizioni della derettiva, tanto più che alcune di esse sono state nel frattempo modificate.

1.2. Detto ciò, avendo approvato a suo tempo la proposta di direttiva in parola, il Comitato non può che approvare questo nuovo tentativo di dare una definizione comunitaria del «dichiarante».

1.3. Dato però che il regolamento in esame si fonda sull'articolo 235 del trattato, il quale prescrive l'unanimità degli Stati membri, il Comitato si chiede se le divergenze di opinioni che hanno contribuito all'insabbiamento del progetto di direttiva dinanzi al Consiglio non daranno il medesimo risultato per il regolamento in esame. Sarà comunque necessario adottare dei provvedimenti affinché i due testi possano essere applicati contemporaneamente.

1.4. Il Comitato rammenta che sotto il profilo giuridico questo documento è applicabile unicamente alla dichiarazione in dogana propriamente detta. Tutte le modalità e le formalità concernenti le dichiarazioni fiscali, statistiche, di controllo dei cambi ecc., previste di norma per le importazioni non possono formare oggetto della proposta di regolamento e rimangono di competenza dei singoli Stati membri.

1.5. È pertanto lecito temere che le disposizioni del nuovo testo vengano rimesse in discussione: gli Stati membri potranno infatti esigere che – al fine di adempiere alle formalità nazionali – vengano soddisfatti requisiti che essi hanno la facoltà di prescrivere e che, evidentemente, potrebbero non coincidere con i principi fissati dal nuovo regolamento.

Ora, pur essendo assai precisa sul piano giuridico, la distinzione fra l'immissione in libera pratica alle condizioni comunitarie e l'immissione in consumo alle condizioni nazionali costituisce nella pratica l'eccezione. Nella stragrande maggioranza dei casi le formalità vengono esplicate in una sola volta e a prevalere sarebbero beninteso le condizioni più restrittive.

Il Comitato riconosce che gli Stati membri che applicassero tali pratiche restrittive potrebbero essere accusati di frapporre degli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Esso ritiene tuttavia di dover richiamare l'attenzione sull'inadeguatezza di un dispositivo giuridico che – pur essendo imperniato su una direttiva e su un regolamento del Consiglio – richiederà in ogni caso l'intervento della Corte di giustizia per poter produrre realmente degli effetti pratici.

Il Comitato approva il progetto, pur dubitando che possa veramente rimediare alle attuali difficoltà.

2. Osservazioni particolari

2.1. *Preambolo*

Il Comitato auspica che il principio enunciato alla lettera c) della relazione che precede la proposta – secondo cui «qualunque persona domiciliata nella Comunità deve poter avere la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana e ciò indipendentemente dallo Stato membro nel quale le formalità doganali sono effettuate» – figuri espressamente anche nel preambolo della proposta.

2.2. *Articolo 2*

A giudizio del Comitato, il brano di frase «ogni persona in grado di presentare al servizio doganale competente la merce e tutti i documenti . . .» va inteso come «ogni persona in grado, in pratica e sotto il profilo giuridico. . . .

2.3. *Articolo 3*

Questo articolo rappresenta la principale innovazione del nuovo regolamento rispetto alla direttiva precedente. È quindi importante che il suo testo sia molto chiaro. Il Comitato comprende che l'articolo 3 mira a consentire la dichiarazione in dogana per tutti i regimi doganali, mentre la direttiva riguardava unicamente l'immissione in libera pratica, ed è consapevole del fatto che in taluni paesi membri il regolamento (CEE) n. 222/77 sul transito comunitario – in base al quale ogni persona domiciliata nella Comunità può sottoscrivere una dichiarazione di transito – è stato applicato in modo restrittivo sotto questo profilo. Il Comitato ritiene necessario che il «dichiarante» possa intervenire per tutti i regimi doganali, ma fa presente che il testo attuale va migliorato.

Nella loro attuale formulazione le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 possono essere infatti interpretate nel senso che le dichiarazioni in dogana che comportano un impegno, un'autorizzazione, ecc. possono essere stilate unicamente a nome e per conto proprio. Ciò significherebbe l'eliminazione di tutti i regimi doganali, ad

esclusione di quelli relativi all'immissione in consumo. Ora, solo il caso della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 3 (dichiarazione a nome proprio ma per conto altrui) presenta dei pericoli sotto questo profilo. Si propone pertanto di aggiungere alla fine del paragrafo 2 la frase che segue:

> «Alle condizioni previste dal presente regolamento, questa dichiarazione può essere stilata anche da un'altra persona, a nome e per conto del titolare dell'autorizzazione o del documento richiesto».

2.4. *Articolo 3, paragrafo 3, secondo capoverso*

Pur riconoscendo che questa disposizione è necessaria per le autorità doganali, il Comitato ritiene che l'obbligo di apportare la prova della precisa natura giuridica del suo intervento possa complicare notevolmente il compito del dichiarante. Nella pratica e anche sul piano giuridico il rapporto fra i mandanti e i mandatari rientra nella sfera del diritto commerciale nazionale, oppure, nel caso in cui è accessorio ad un contratto di trasporto, l'intervento in dogana è soggetto alle convenzioni internazionali in materia stipulate dagli Stati membri. In entrambi i casi la valutazione dei mezzi di prova spetta dunque agli Stati membri e non alla Commissione. Onde ovviare alle possibili difficoltà della prova della procura, basterebbe che il mandatario che ne è privo venisse trattato come dichiarante. Sul piano pratico ciò sarebbe utile in quanto l'amministrazione doganale non sarebbe costretta ad intraprendere ricerche più o meno complicate per accertare chi debba pagare il dazio doganale.

2.5. *Articolo 5*

L'articolo 5 prevede la possibilità di privare una persona – a livello comunitario – del diritto di fare una dichiarazione per conto altrui.

L'attuale formulazione pone due problemi:

a) per poter applicare queste disposizioni occorrerà predisporre una sorta di schedario che sarà difficile aggiornare;

b) non è precisato quali sono le autorità competenti in materia: la Commissione o gli Stati membri? Inoltre, ciò avviene quando vi sia un'infrazione alla legislazione comunitaria oppure nel caso di infrazione alle legislazioni nazionali?

Qualora il testo definitivo non rispondesse positivamente a tali quesiti l'articolo 5 andrebbe cancellato.

2.6. *Articolo 6*

Il Comitato rimanda ai vari pareri emessi in precedenza sottolineando che occorre evitare la proliferazione sia dei regolamenti sia dei comitati competenti. Esso approva dunque il riferimento ad un «Comitato della regolamentazione doganale generale» a condizione che non si sovrapponga ai comitati esistenti. Il Comitato osserva inoltre che tutti i testi relativi alla dichiarazione in dogana e alle procedure di sdoganamento dovrebbero essere raggruppati per quanto possibile in un unico atto giuridico, senza che ciò comporti ritardi nell'entrata in vigore del presente regolamento e degli altri progetti in preparazione.

2.7. *Articolo 6, secondo capoverso*

Il Comitato constata che la direttiva cui si fa riferimento è quella sulla libera pratica all'esame del Consiglio e che la proposta su cui il Comitato stesso aveva emesso un parere nel 1974 ha subito varie modifiche che non gli sono state comunicate.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1979.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Fabrizia BADUEL GLORIOSO